

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: RIDUZIONE PREMI INAIL: PUBBLICATO IL MODELLO OT23 2027

INAIL ha pubblicato il modello OT23 aggiornato per l'anno 2027, che riconosce alle aziende che realizzano azioni migliorative per la prevenzione e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, una riduzione del premio assicurativo INAIL. La richiesta di riduzione del premio dev'essere trasmessa compilando online il modello OT23, da parte del datore di lavoro o dell'intermediario delegato dal primo, entro e non oltre il 01.03.2027.

RIDUZIONE PREMI INAIL: PUBBLICATO IL MODELLO OT23 2027	
PREMESSA	INAIL ha pubblicato il nuovo modello OT23 aggiornato per l'anno 2027, scaricabile insieme alla guida per la compilazione. La pratica permette alle aziende che realizzano interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di beneficiare di una riduzione del premio assicurativo INAIL a saldo (regolazione) per l'anno 2027, calcolato in sede di autoliquidazione 2027-2028. Il beneficio economico per il datore di lavoro si traduce in un minor costo dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, aggiuntivo all'eventuale riduzione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico favorevole. Nella pagina del sito "inail.it" dedicata al modello OT23 2027 sono disponibili: ♦ modulo di domanda; ♦ guida alla compilazione della pratica telematica; ♦ allegato 1 al modello OT23 2027 – Modulo per intervento E-10.
DOMANDA DI RIDUZIONE	Per fruire della riduzione OT23 l'azienda, anche tramite un suo intermediario, deve presentare apposita domanda telematica avvalendosi del servizio online "<i>Riduzione per prevenzione</i>" presente sul portale "inail.it". La piattaforma è raggiungibile al seguente percorso: "<i>Home – Atti e documenti – Assicurazione – Premio assicurativo – Riduzione del tasso medio per prevenzione – Anno 2027 (OT23)</i>" una volta inserite le credenziali SPID, CNS, CIE. Per l'annualità 2027, a causa della coincidenza della giornata del 28 febbraio con una domenica, la scadenza per l'invio dell'istanza corrisponde a lunedì 1° marzo. Nella domanda di OT23 l'azienda deve indicare gli interventi che ha attuato nell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza (ad

	esempio per la domanda OT23 presentata per l'anno 2027, gli interventi devono essere stati realizzati nel 2026). Le azioni che permettono di accedere alla riduzione sono raggruppate in sei sezioni: ◆ Sezione A, prevenzione degli infortuni mortali (non stradali); ◆ Sezione B, prevenzione del rischio stradale; ◆ Sezione C, prevenzione delle malattie professionali; ◆ Sezione D, formazione, addestramento, informazione; ◆ Sezione E, gestione della salute e sicurezza: misure organizzative; ◆ Sezione F, gestione delle emergenze e DPI. Gli interventi, precisa la guida online dell'INAIL, sono classificati nelle due tipologie: <i>"A e B in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale per fruire della riduzione l'azienda deve aver realizzato 1 intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B".</i> Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT (Posizione Assicurativa Territoriale) dell'azienda, tranne gli interventi della sezione E relativi alle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza su lavoro "che devono essere realizzati su tutte le PAT". Per taluni interventi nel modello OT23 è presente il campo "Note" in cui sono riportate precisazioni sulle modalità di attuazione e sulla specifica finalità prevenzionale. Per quanto riguarda gli interventi contrassegnati con la lettera P (pluriennale) possono essere riproposti per più annualità (come specificato nelle "Note") fermo restando l'obbligo di presentare il modello OT23 in ciascuna annualità.
I REQUISITI	Per avere diritto alla riduzione INAIL il datore di lavoro dev'essere in regola ◆ con gli adempimenti contributivi e assicurativi. La verifica sulla regolarità è effettuata a mezzo del DURC online e deve <i>"comprendere i premi di autoliquidazione dell'anno in corso alla data di presentazione della domanda"</i>; ◆ con le vigenti <i>"disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro"</i>, precisa ancora il documento dell'Istituto. La verifica sul rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è effettuata, in attesa di una banca dati specifica, presso gli "organi ai quali è attribuita la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" come i servizi competenti

	delle ASL, delle Direzioni territoriali del Lavoro e dei Vigili del Fuoco (soggetti indicati all'art. 13 del Testo Unico di cui al D.Lgs 81/2008). Ai fini dell'accesso alla misura in argomento non rilevano le <i>“irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario”</i>. I requisiti di regolarità contributiva (DURC online) e di osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sono verificati dalla sede INAIL competente. Se dalle verifiche risulta che il datore di lavoro non è in possesso dei requisiti di regolarità contributiva, o non è in regola con le vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ovvero non ha realizzato gli interventi indicati nella domanda telematica, la sede INAIL: ◆ non applica la riduzione; ◆ in caso di domanda accolta, revoca la riduzione. In quest'ultima ipotesi è trasmessa formale richiesta al datore di lavoro di regolarizzare la propria posizione, liquidando i premi dovuti (senza riduzione) con applicazione delle relative sanzioni civili.
RICONOSCIMENTO DELLA RIDUZIONE	A seguito della domanda telematica, INAIL provvede a comunicare al datore di lavoro l'accoglimento o il rigetto della pratica, via PEC, entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'istanza stessa. Il provvedimento di accoglimento indica la percentuale di riduzione da applicarsi, in misura uguale, ai tassi medi di tariffa delle voci presenti nelle PAT. In sede di autoliquidazione del premio assicurativo, INAIL provvede a comunicare i riferimenti numerici per il calcolo del premio (voce “Tasso applicato”) già ridotti per effetto del modello OT23.  Il datore di lavoro beneficiario della riduzione, una volta accolta positivamente la pratica da parte dell'INAIL, non deve procedere ad alcun ulteriore adempimento; sarà l'Istituto stesso in sede di autoliquidazione, a comunicare il tasso calcolato al netto della riduzione. La riduzione si applica sul solo premio di regolazione (saldo) dovuto per l'anno di presentazione della domanda, per le sole PAT su cui sono stati realizzati gli interventi. Ad esempio, per la domanda OT23 presentata per l'annualità 2027, la riduzione si applicherà sul premio di regolazione relativo all'anno 2027, da pagare in sede di autoliquidazione 2027-2028. OT23 non incide sul calcolo della rata (acconto) che, pertanto, resta dovuta in misura intera. Riprendendo l'esempio citato, la rata (acconto) 2028 non beneficerà della riduzione per l'OT23 presentato nel 2027; al contrario, a fronte della presentazione del modello OT23 2028 il datore di lavoro potrà beneficiare della riduzione in sede di regolazione (saldo) anno

	2028, in occasione dell'autoliquidazione 2028-2029. In caso di riconoscimento della riduzione, INAIL invia con PEC un prospetto di dettaglio con indicate le PAT e, per ognuna di esse, le singole voci di tariffa con la percentuale di riduzione del tasso, quest'ultima diversa in base al numero di lavoratori / anno del triennio denunciato nella singola PAT (anche il numero di lavoratori è riportato nel prospetto).										
PERCENTUALE DI RIDUZIONE	Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione opera nella misura fissa dell'8%. Per le annualità successive al primo biennio, la percentuale di riduzione non è fissa ma varia in ragione del numero medio di lavoratori – anno del triennio denunciato nella singola PAT, secondo il seguente prospetto: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lavoratori – anno del triennio nella PAT</th><th>Riduzione percentuale</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 10</td><td>28%</td></tr> <tr> <td>Da 10,01 a 50</td><td>18%</td></tr> <tr> <td>Da 50,01 a 200</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>Oltre 200</td><td>5%</td></tr> </tbody> </table>	Lavoratori – anno del triennio nella PAT	Riduzione percentuale	Fino a 10	28%	Da 10,01 a 50	18%	Da 50,01 a 200	10%	Oltre 200	5%
Lavoratori – anno del triennio nella PAT	Riduzione percentuale										
Fino a 10	28%										
Da 10,01 a 50	18%										
Da 50,01 a 200	10%										
Oltre 200	5%										
COME SI CONCRETIZZA LA RIDUZIONE DEL PREMIO?	Il datore di lavoro vede concretizzarsi gli effetti del modello OT23 in sede di calcolo del saldo (regolazione) del premio assicurativo, relativo all'annualità in cui ha presentato l'apposita domanda telematica all'INAIL. Come anticipato, i riferimenti per il calcolo del premio sono resi disponibili dall'Istituto con il prospetto denominato “<i>Basi di calcolo</i>”: quest'ultimo è trasmesso dall'INAIL via PEC al datore di lavoro, o è scaricabile dal medesimo sul portale istituzionale. Il datore di lavoro – intermediario moltiplica le retribuzioni di riferimento per il calcolo del premio, totalizzate nell'intera annualità (periodo 1° gennaio – 31 dicembre) dai dipendenti assicurati nella singola voce di tariffa per il “Tasso applicato” indicato nelle “Basi di calcolo”. Dal momento che il “<i>Tasso applicato</i>” è già ridotto d'ufficio dall'INAIL in virtù del modello OT23 il premio che emerge dalla moltiplicazione retribuzioni x tasso applicato è comprensivo degli effetti positivi della misura, in termini di minor costo del personale per l'azienda. In sede di autoliquidazione 2027-2028 (in cui opererà la riduzione figlia del modello OT23 2027) il datore di lavoro calcolerà: <table border="1"> <tbody> <tr> <td>a)</td><td>La regolazione (saldo) del premio assicurativo 2027, moltiplicando le retribuzioni totalizzate dai dipendenti nella medesima annualità per il tasso applicato comunicato nelle basi di calcolo INAIL (già al netto della riduzione da OT23 2027). Dal risultato dovrà essere sottratta la rata (acconto) già</td></tr> </tbody> </table>	a)	La regolazione (saldo) del premio assicurativo 2027 , moltiplicando le retribuzioni totalizzate dai dipendenti nella medesima annualità per il tasso applicato comunicato nelle basi di calcolo INAIL (già al netto della riduzione da OT23 2027). Dal risultato dovrà essere sottratta la rata (acconto) già								
a)	La regolazione (saldo) del premio assicurativo 2027 , moltiplicando le retribuzioni totalizzate dai dipendenti nella medesima annualità per il tasso applicato comunicato nelle basi di calcolo INAIL (già al netto della riduzione da OT23 2027). Dal risultato dovrà essere sottratta la rata (acconto) già										

	liquidata all'INAIL nell'autoliquidazione dell'anno precedente (2025-2026);
b)	La rata (acconto) del premio assicurativo 2028, moltiplicando il tasso applicato (anch'esso contenuto nelle basi di calcolo fornite dall'INAIL) per le retribuzioni dei dipendenti totalizzate nel 2027 (in quanto unico dato certo) a meno che il datore di lavoro non preveda di riconoscere nel 2028 retribuzioni inferiori a quelle dell'anno precedente (in tal caso dovrà essere trasmessa una denuncia telematica specifica all'INAIL a titolo di riduzione del presunto). Il premio da versare all'INAIL con modello F24 in un'unica soluzione (entro il 16 febbraio 2028 o in quattro rate, di cui la prima sempre entro il 16 febbraio) sarà il risultato di: Regolazione (saldo) 2027 + rata (acconto) 2028 = premio da versare all'INAIL con modello F24 Nella pratica di riduzione del presunto, da trasmettere entro la scadenza del 16.02.2028 (per l'autoliquidazione 2027-2028) i datori di lavoro che presumono di erogare nella medesima annualità 2028 (a seguito di una riduzione dell'attività se non addirittura la cessazione della stessa) retribuzioni inferiori a quelle del 2027, devono riportare un'apposita comunicazione motivata, indicando altresì l'importo di tali minori retribuzioni.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti